

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 17 settembre 1998. — Presidenza del Presidente, Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Salvatore Ladu.

La seduta inizia alle 13,40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Schema di decreto legislativo recante la «Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo», in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento sospeso nella seduta di mercoledì 16 settembre 1998.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che sono pervenute le osservazioni approvate dalla VI Commissione — Finanze della Camera nella seduta odierna. Aggiunge che non sono stati presentati emendamenti alla proposta di parere depositata (vedi allegato) dall'onorevole Caveri.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ, esprimendo soddisfazione per la proposta di parere, preannuncia voto favorevole.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone pertanto in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante la riforma dell'ENEA, in attuazione degli articoli 11 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso, da ultimo, nella seduta di mercoledì 16 settembre.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che l'Ufficio di Presidenza, convocato al termine della seduta, delibererà sul programma delle audizioni in merito al provvedimento in esame.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ si riserva di intervenire successivamente alle audizioni sulle quali delibererà l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Il senatore Ettore ROTELLI — intervenendo relativamente allo schema di decreto legislativo recante l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, che la Commissione si accinge ad esaminare — ricorda che la Commissione aveva approvato un indirizzo con cui invitava il Governo a dare attuazione al Capo II della legge delega 15 marzo 1997, n. 59 all'interno di un quadro normativo uni-

tario che dettasse le linee generali da seguire in sede di riordino di ciascun dicastero. Il provvedimento citato verrebbe pertanto emanato in assenza di tale quadro normativo unitario: esprime perplessità in merito.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI fa presente che il provvedimento richiamato dal senatore Rotelli non si pone in contrasto con la prevista riforma della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri che dovrà avvenire in un contesto unitario, poiché provvede a scorporare dalla stessa Presidenza del Consiglio strutture e funzioni gestionali che vengono accorpate con quelle del Ministero per i beni culturali secondo criteri di omogeneità.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL RELATORE,
DEP. LUCIANO CAVERI.**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

premesso che:

il Governo era stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera b), ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla previdenza;

è necessario chiarire quale sarà, alla luce di questo decreto, il ruolo della direzione generale delle assicurazioni private costituita presso il Ministero dell'industria, semmai nel previsto riordino del dicastero;

è auspicabile, tenendo conto della più recente configurazione delle Autorità di controllo, che si eviti la concentrazione dei poteri esclusivamente sulla figura del Presidente ISVAP, accentuando invece il ruolo di ciascun consigliere in una logica di governo collegiale dell'Istituto con una conseguente miglior definizione del ruolo del Direttore Generale;

è utile riflettere, sotto il profilo della tecnica legislativa, sulle difficoltà derivanti dalla scelta delle modifiche di leggi precedenti in maniera non sistematica attraverso « ritagli », cui sarebbe invece preferibile una completa riscrittura;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) sia valutata l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1, le cui disposizioni appaiono eccessivamente dettagliate e di carattere regolamentare;

2) si verifichi che alcune norme dell'articolo 2 (comma 1 sulla Corte dei conti e comma 2 sulla relazione al Parlamento) non siano una semplice ripetizione di norme già in vigore; e la stessa osservazione vale per il comma 1 dell'articolo 3 in materia di revoca dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività assicurativa e di autorizzazione al ricorso alla procedura coatta amministrativa;

3) appare opportuna una riformulazione della novella di cui all'articolo 4, comma 4, al fine di evitare incertezze interpretative. Dall'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 4, discenderebbe in modo incongruo il trasferimento all'ISVAP del potere di vigilanza che attualmente il Ministero dell'industria esercita sull'ISVAP medesima. Inoltre, appare necessario che nella riformulazione della norma in oggetto si escluda il potere di vigilanza dell'ISVAP sulla CONSAP, non potendo la stessa essere definita impresa di assicurazione in senso tecnico. Quanto alla Sportass, risulta necessario verificare, ai fini della prevista vigilanza dell'ISVAP, se essa abbia o meno la natura di impresa assicurativa;

4) occorre chiarire al comma 9 dell'articolo 4 che l'ISVAP nell'istruttoria precedente la proposta di irrogazione della sanzione deve seguire gli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

5) pur condividendo i contenuti del comma 11 dell'articolo 4 sul segreto di ufficio, si valuti la congruità del riferimento all'articolo 34 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 che risulta abrogato dal decreto legislativo n. 175 del 1995;

6) va verificato che il comma 16 dell'articolo 4 non risulti eccessivamente rigido in materia di incompatibilità dei consiglieri e lo stesso vale, rispetto ai

contratti di lavoro, per i dipendenti come previsto dal comma 21 dello stesso articolo;

7) appare necessaria una norma transitoria per il trasferimento di attribuzioni dal Ministero all'ISVAP;

8) appare opportuno rafforzare l'autonomia dell'ISVAP sul piano finanziario attraverso la diretta apprensione del contributo gravante sulle imprese per lo svolgimento delle funzioni di controllo;

9) si valuti la possibilità di portare « a nuovo » gli avanzi di gestione in modo da ridurre l'onere finanziario a carico delle imprese.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

premesso che:

il Governo era stato delegato con l'articolo 11, comma 1, lettera b), ad emanare uno o più decreti diretti a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla previdenza;

è necessario chiarire quale sarà, alla luce di questo decreto, il ruolo della direzione generale delle assicurazioni private costituita presso il Ministero dell'industria, semmai nel previsto riordino del dicastero;

è auspicabile, tenendo conto della più recente configurazione delle Autorità di controllo, che si eviti la concentrazione dei poteri esclusivamente sulla figura del Presidente ISVAP, accentuando invece il ruolo di ciascun consigliere in una logica di governo collegiale dell'Istituto con una conseguente miglior definizione del ruolo del Direttore Generale;

è utile riflettere, sotto il profilo della tecnica legislativa, sulle difficoltà derivanti dalla scelta delle modifiche di leggi precedenti in maniera non sistematica attraverso « ritagli », cui sarebbe invece preferibile una completa riscrittura;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) sia valutata l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 1, le cui disposizioni appaiono eccessivamente dettagliate e di carattere regolamentare;

2) si verifichi che alcune norme dell'articolo 2 (comma 1 sulla Corte dei conti e comma 2 sulla relazione al Parlamento) non siano una semplice ripetizione di norme già in vigore; e la stessa osservazione vale per il comma 1 dell'articolo 3 in materia di revoca dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività assicurativa e di autorizzazione al ricorso alla procedura coatta amministrativa;

3) appare opportuna una riformulazione della novella di cui all'articolo 4, comma 4, al fine di evitare incertezze interpretative. Dall'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 4, discenderebbe in modo incongruo il trasferimento all'ISVAP del potere di vigilanza che attualmente il Ministero dell'industria esercita sull'ISVAP medesima. Inoltre, appare necessario che nella riformulazione della norma in oggetto si escluda il potere di vigilanza dell'ISVAP sulla CONSAP, non potendo la stessa essere definita impresa di assicurazione in senso tecnico. Quanto alla Sportass, risulta necessario verificare, ai fini della prevista vigilanza dell'ISVAP, se essa abbia o meno la natura di impresa assicurativa;

4) occorre chiarire al comma 9 dell'articolo 4 che l'ISVAP nell'istruttoria precedente la proposta di irrogazione della sanzione deve seguire gli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

5) pur condividendo i contenuti del comma 11 dell'articolo 4 sul segreto di ufficio, si valuti la congruità del riferimento all'articolo 34 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49 che risulta abrogato dal decreto legislativo n. 175 del 1995;

6) va verificato che il comma 16 dell'articolo 4 non risulti eccessivamente rigido in materia di incompatibilità dei consiglieri e lo stesso vale, rispetto ai

contratti di lavoro, per i dipendenti come previsto dal comma 21 dello stesso articolo;

7) appare necessaria una norma transitoria per il trasferimento di attribuzioni dal Ministero all'ISVAP;

8) appare opportuno rafforzare l'autonomia dell'ISVAP sul piano finanziario attraverso la diretta apprensione del contributo gravante sulle imprese per lo svolgimento delle funzioni di controllo;

9) si valuti la possibilità di portare « a nuovo » gli avanzi di gestione in modo da ridurre l'onere finanziario a carico delle imprese.